

INTRODUZIONE

a. L'Italia prima della legge n.281 del 1991

Il Codice Zanardelli (entrato in vigore nel 1890), il primo successivo all'Unità d'Italia, stabilì una norma contro il maltrattamento di animali, l'articolo 491: *“Chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda (...) Alla stessa pena soggiace colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dai luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”*¹.

Questo articolo riprendeva alcune disposizioni presenti in precedenti codici, come quello del Granducato di Toscana del 1856 e quello Sardo del 1859; in quest'ultimo però, la pena era rivolta solo verso coloro che *“in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici”*².

In queste righe ci sono alcune parole che equivalgono a concetti chiave della legislazione e della riflessione sul maltrattamento degli animali: crudeltà, maltrattamento senza necessità, luogo pubblico, ribrezzo.

Individuiamo l'origine dell'articolo 491 facendo riferimento alla fine dell'800, inizio '900, quando le strade delle città erano percorse da carri, carrozze e carrozzelle, tirate da cavalli ed asini che trasportavano merci e persone. Il conducente, di bassa estrazione sociale, per far camminare il suo cavallo molto spesso lo frustava, non solo, lo picchiava, lo pungolava, e lo sevizava. Questo spettacolo di crudeltà inorridiva i buoni e le buoni borghesi. Quindi questa norma riprende esattamente queste caratteristiche di epoca, luogo, classe sociale, quest'ultime particolarmente evidenti nell'ultima parte dell'articolo: *“(...) se il*

¹ Codice penale Zanardelli, 1889, art. 491, comma 1

² Codice penale Sardo, pubblicato in conformità del REALE DECRETO del 20 novembre 1859, in merito alle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico; art. 685, comma 7.

*colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale*³.

Questa espressione è rimasta fino al 1993, quando è stata promulgata la nuova legge contro il maltrattamento di animali (n. 473 del 22/11/1993). Nella sua impostazione originaria, la norma contro i maltrattamenti intende colpire le manifestazioni di rozzezze d'animo, ignoranza e arretratezza culturale.

Quando, nel Codice Rocco (1930), l'articolo 491, diventerà il 727, sarà situato tra i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Altra caratteristica è l'appartenenza alla massoneria di Zanardelli, così come di altri protagonisti del Risorgimento italiano e di altri protettori degli animali di quel periodo, tra i quali Giuseppe Garibaldi (proprio una lettera di Garibaldi ispirò la Società per la Protezione degli Animali di Torino). Sorsero varie società per la protezione degli animali, che vennero unificate con la Legge n.612 dell'11/04/1938 dall'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali.

A favore degli animali, in quel periodo, si impegnarono alcuni religiosi cattolici⁴, come il sacerdote Lazzari⁵, ed il padre barnabita Ghignoni.

L'espressione *"diritti degli animali"*⁶ ha un significato propagandistico, infatti fu usata come slogan da chi intese difendere gli animali. Così, per esempio, il comune di Roma, come altre città italiane, ha istituito un Ufficio Diritti Degli Animali.

Il 12 giugno 1913, Vittorio Emanuele II, re d'Italia promulgò la Legge n.61 "Concernente provvedimenti per la protezione degli animali"⁷, che nel primo articolo fa riferimento ed integra l'articolo 491: *"Fermo il disposto dell'articolo 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli sugli animali, l'impiego per animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a*

³ Codice penale Zanardelli, 1889, art. 491, ultimo comma

⁴ F. Roberti (ed.), "Dizionario di teologia morale", Studium editore, Roma 1954.

⁵ I. Lazzari, "Sulla protezione degli animali".

⁶ Battaglia (eds) "I diritti degli animali", Centro Bioetica di Genova, 1987

⁷ M. Foucault, 1975, "Sorvegliare e punire", Einaudi Torino, 1976 e 1993

lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio agli animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'acceccamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale. I contravventori saranno puniti a termini del citato articolo 491 del codice penale”.

A causa della situazione storica dell'epoca, questa legge ebbe scarsa applicazione⁸.

Nel 1925 il Ministero degli Interni richiamò l'attenzione della Pubblica Sicurezza su questa legge (con la circolare n.10089 del 28/02). La sperimentazione sugli animali⁹ veniva praticata senza nessuna forma di controllo, nonostante le proteste degli zoofili; nel 1881 era stata preparata la prima proposta di legge per abolirla. Nel 1863 ci fu il primo caso italiano di opposizione alla vivisezione. Nel 1931 l'Italia si dota di una legge sulla vivisezione (n.924 del 12/06/1931)¹⁰, che venne modificata e restò in vigore fino al 1992.

Nel 1954 fu varato il Regolamento di Polizia Veterinaria¹¹, che ha avuto un'influenza decisiva nell'impostare i rapporti con gli animali. L'intento fondamentale di questo regolamento era quello di difendere gli esseri umani e la produzione zootecnica dai problemi igienici e sanitari causati dagli animali, anche con l'abbattimento di massa del bestiame infetto. I veterinari erano gli addetti ed i responsabili di queste funzioni.

Nel 1979 l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) perse la personalità giuridica di diritto pubblico (continuando a sussistere come persona giuridica di diritto privato), ma “la funzione esercitata dell'ENPA di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico fu attribuita ai comuni singoli o associati e alle comunità montane” (DPR 31/3/1979). A partire dal '90 su sollecitazione degli

⁸ A. Gemelli, “Rivista di filosofia neoscolastica”, 1931.

⁹ F. Robustelli, “La sperimentazione sugli animali”, in R. Marchesini Bioetica, ricerca e società, “Quaderni di Bioetica”, Marco ed. Bologna 1995.

¹⁰ F. Travaglini, “Vivisezione”.

¹¹ Legge Regionale Piemontese del 28/05/1997 (bozza), preparata da ASVEP (Associazione Culturale Veterinari di Salute Pubblica).

animalisti e degli zoofili, in alcune città furono aperti gli Uffici per i Diritti o per la Tutela degli Animali.

b. L'Europa ed il Trattato di Lisbona¹²

L'Unione Europea ha compiuto un grande passo in avanti nella tutela dei diritti degli animali.

A tal proposito, è stato sottoscritto a Lisbona un Trattato, intitolato "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea" (TFUE), firmato dai 27 Paesi dell'UE. In tale Trattato l'art. 13 dispone che *"Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanti esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale"*¹³.

All'inizio del terzo millennio, a fronte di una globalizzazione non soltanto economica, ma anche sociale, l'Europa ha avvertito la necessità di rispondere ad esigenze di integrazione di nuove culture insediate nei Paesi membri, creando spesso difformità di regole e di valori etici. Rilevante, in conseguenza di ciò, fu il problema delle cc. dd. *macellazioni rituali* ed il *benessere animale*.

Il primato dell'uomo sulle altre forme di vita giustifica la riflessione sulle suddette macellazioni rituali, quali manifestazioni della libertà religiosa¹⁴. L'etica della responsabilità impone però di ricercare e valorizzare tutti i possibili modi idonei a ridurre o annullare la sofferenza degli animali. Quindi appare ormai un dato (quasi) pacificamente riconosciuto, l'insostenibilità della negazione o della

¹² Art. 13 del Trattato di Lisbona.

¹³ In vigore a partire dal 1° gennaio 2009.

¹⁴ Cfr. le considerazioni *infra* par. n. 5 e 6.

minimizzazione della sofferenza animale, secondo la tesi cartesiana degli animali come esseri senzienti. Ci si trova dinanzi ad un univoco riconoscimento del pieno valore della creatura non-umana in tutti i suoi aspetti.

Tuttavia, nel sentire comune, visto il legame sentimentale che prova l'uomo per l'*animale domestico*¹⁵, sembra che questa categoria goda di uno *status*¹⁶ particolare¹⁷: ne è prova la Proposta¹⁸ di risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi del 27 giugno 2012. Questa invita, da un lato l'Unione Europea e gli stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e, dall'altro, invita la Commissione ad intervenire per proporre un quadro giuridico dell'UE che si mostri adeguatamente tutorio¹⁹.

Tale proposta, invero, si pone al termine di una lunga evoluzione che ha visto passare, gradualmente, lo stesso legislatore da una posizione antropocentrica ad una maggiormente attenta al benessere degli animali, quali *esseri senzienti*.

Verso tali animali era già presente una relativa considerazione nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre del 1987, nel cui Preambolo si legge che gli Stati membri del Consiglio d'Europa riconoscono che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi e, in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra questi e gli animali da compagnia, hanno convenuto che nessuno causerà loro inutili dolori, sofferenze o angosce.

¹⁵ Secondo la legge 281/1991 sono considerati animali domestici cani, gatti, volatili.

¹⁶ F. Rescigno. *"I diritti degli animali. Da res a soggetti"*, Torino, 2005, pag. 123.

¹⁷ F. Rescigno, *"Situazione e status nell'esperienza del diritto"*, 1973, pag 209 ss.

¹⁸ Art. 13 del TFUE.

¹⁹ All'uopo si richiede la creazione di norme utili alla protezione di tali animali, alla identificazione e alla registrazione degli stessi, e volta alla creazione di strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e castrazione, misure di promozione della proprietà responsabile, divieto di canili e rifugi non autorizzati, divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica, programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali nonché severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro non ottemperante.

Tale previsione oggi è ricorrente sicché può essere considerata espressione di un principio generale, valido per tutti gli animali, comportando per l'uomo la perdita del primato verso gli altri esseri senzienti.

Si prospetta l'esistenza di un vero e proprio status dell'animale che diviene titolare di diritti simili a quelli riconosciuti all'essere umano. È stato osservato²⁰ che non è un'utopia riconoscere gli animali come creature dotate di una propria dignità, tanto che sia nella legislazione Svizzera quanto nelle Costituzioni tedesche²¹ è possibile rinvenire un'espressa tutela degli animali quali esseri viventi.

Nel Progetto di Costituzione europea, all'articolo III-121, si prevedeva che *“Nella formulazione e nell'attuazione delle Politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali”*.

Si può osservare che esistono interventi normativi che tutelano gli animali volti ad estendere loro diritti che sono proprio degli esseri umani. Ma ciò potrebbe star a significare che è la libertà di agire degli uomini ad essere stata limitata; per cui, sarebbe l'uomo ad avere il dovere di prendersi cura responsabilmente²² degli esseri viventi, non più perché dotato di una forza superiore, ma in quanto in possesso di una maggiore capacità²³. In tale prospettiva risulta importante il ruolo

²⁰ P.Häberle, Prefazione a F.Rescigno, “I diritti degli animali, da res a soggetti”, pag. XVII.

²¹ Per considerazioni e riferimenti di dottrina cfr E. Sirsi, pag. 266 ss. e note 17 ss.

²² J. Passmore, Passim, M. Midgley, “Perché gli animali. Una visione più “umana” dei nostri rapporti con le altre specie”, 1985.

²³ P. Mazza, “La protezione degli animali nel Trattato di Lisbona”, 2008, pag. 446.

svolto dal "Rapporto Brambell"²⁴ che elaborò la lista delle cinque libertà di cui gli animali da allevamento devono godere. Esse si risolvono nell'evitare che l'animale soffra la fame, la sete, e la cattiva nutrizione, che non patisca dolore, ferite e malattie, che sia rispettato nelle sue caratteristiche comportamentali, e che viva in un ambiente fisico adeguato.

Il superamento della visione antropocentrica ha fatto sì che gli animali non siano più considerati cose. Il giurista è chiamato a verificare se sia possibile riconoscere agli animali uno status corrispondente alla sua natura di essere vivo e come tale meritevole di tutela. In un sistema Comunitario qual è quello attuale, la scelta dei valori non può non tener conto anche dei documenti internazionali, delle Direttive e dei Regolamenti dell'Unione Europea, nonché dei principi espressi nello stesso Trattato.

L'attenzione verso la tutela degli animali ha interessato pure l'agricoltura sotto vari profili e si ritiene sia stato considerato nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune) quale uno dei simboli della sua evoluzione verso una "intensificazione sostenibile", essendo stato inserito nell'ambito degli obiettivi oggetto di sostegno da parte degli Stati membri.

Nell'ambito della politica comunitaria agro-ambientale²⁵ sono state previste misure di sostegno volte a promuovere lo sviluppo rurale con specifici investimenti finalizzati a ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, garantendo la tutela ed il miglioramento dell'ambiente naturale ed il benessere degli animali (artt. 2-4 reg. 1257/99).

Il benessere animale risulta essere presente anche in altri provvedimenti dell'Unione, si pensi alla Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011, e

²⁴ Si può far risalire la nascita dell'interesse scientifico per quanto riguarda il benessere animale al 1965 quando in Inghilterra fu pubblicato il "Brambell Report" che ha il grande merito di essere stato il primo documento scientifico sull'argomento e di aver enunciato le "Cinque libertà" ("Five Freedoms") per la tutela del benessere animale: libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione; libertà dal disagio; libertà da dolore, ferite e malattie; libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali, libertà da paura ed angoscia.

²⁵ F. Adornato, P. Lattanzi e I. Trapè, "Le misure agro-ambientali", in L. Costato - A. Germano - E. Rook Basile, "Trattato di diritto agrario", 2, "Il diritto agro-ambientale", 2011, pag. 567 ss.

alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2007²⁶ che continua a mostrare interesse verso tale valore.

Sebbene le predette discipline evidenzino l'esigenza avvertita dal legislatore di accentuare il rispetto verso la vita ed il benessere animale, non si può constatare come, talvolta, la condizione cui questo ha diritto non sia rispettata.

La dottrina non ha mancato di rilevare come sia venuto ad esistenza una sorta di microsistema meritevole di attenzione che riconosce l'esistenza di veri e propri diritti in capo agli animali, e che possono essere imposte regole e limiti al loro trattamento per garantire la migliore qualità di vita possibile, compatibilmente con gli interessi umani da soddisfare²⁷.

Ne discenderebbe una diversa etica della responsabilità²⁸ in base alla quale il "dovere essere" degli interessi meritevoli di tutela dà vita ad un "dover fare" in capo ai soggetti chiamati ad averne cura: il criterio di valutazione diviene quello della "giustificabilità" che determina una sorta di inversione dell'onere della prova in ordine alla giustificazione²⁹ culturale e/o religiosa delle sofferenze inflitte.

L'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea³⁰ (sottoscritto il 31 dicembre 1993), prevedendo tra i principi generali quello del benessere degli animali, non avrebbe un significato soltanto simbolico, ma al contrario dovrebbe rappresentare una svolta sostanziale con conseguente impossibilità di considerarli come cose.

Il benessere degli animali non risulterebbe più relegato fra i beni non compatibili con quelli privilegiati dal trattato, sicché il benessere degli essere senzienti verrebbe ad essere assunto nel catalogo dei beni fondamentali.

²⁶ Cass., 28 maggio 2012, n.8436, *In de jure online*

²⁷ C. M. Mazzoni, "I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti di diritto?", in A. Mannucci e M. Tallacchini, "Per un codice degli animali", 2001, pag. 118.

²⁸ A. Valastro, pag. 4.

²⁹ F. Pocar, "Gli animali non umani", 1998, pag. 47.

³⁰ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La tutela di questo è destinata a porsi quale punto di riferimento di una attività legislativa fisiologica che da prodotto episodico di un legislatore “sensibile” potrebbe divenire espressione di un dovere normativo³¹.

Gli scenari futuri impongono una rivisitazione dei rapporti e degli equilibri correnti tra gli essere senzienti, per armonizzare vecchi bisogni e nuove realtà, richiedendo il superamento delle teorie antropocentriche in cui all’uomo spetterebbe il posto principale all’interno del mondo naturale. È necessario ricercare un equilibrato rapporto tra uomini ed animali, fondato sul rispetto reciproco. Ciò evidenzia la necessaria presenza dell’etica per ristabilire una armoniosa relazione tra uomo e natura.

Da sempre l’uomo ha fatto un uso strumentale dell’ambiente. È un fatto che rientra nell’ordine naturale delle cose, che ci accomuna a qualsiasi altra specie: ogni essere vivente ne “sfrutta” altri per sopravvivere, dal lupo che sbrana l’agnello per cibare i suoi piccoli, agli alberi che approfittano degli insetti per assicurarsi l’impollinazione. Il semplice fatto di essere vivi significa sempre esserlo a spese di qualcun altro, dal momento che la vita si nutre di altra vita.

La Natura non ha voluto (o non ha saputo) dotare gli animali della proprietà di comunicare attraverso parole. Incapace di sentire nelle loro grida e nei loro gesti la paura, il dolore, il desiderio, l’uomo si è convinto che la forza del suo intelletto gli conferisca il diritto di appropriarsi della vita di tutti gli esseri che popolano l’universo.

La tematica della posizione di parità o inferiorità dell’animale rispetto all’uomo è risalente nel tempo; se ne trovano testimonianze nella varietà di opinioni espresse in proposito nella filosofia greca.

Invero la prima scienza ad occuparsi del complesso rapporto del diritto degli animali tende a farsi risalire ai filosofi greci.

Pitagora viene spesso citato come padre del vegetarianismo grazie a quanto riportato da Ovidio nelle sue Metamorfosi, ove il filosofo greco viene

³¹ Cfr A. Valastro pag 8.

rappresentato come primo ad opporsi alla consuetudine di cibarsi di animali, da lui reputata un'inutile causa di stragi, evitabile grazie alle piante e ai frutti che la madre terra offre già spontaneamente³². Tale impostazione di pensiero viene fatta risalire alla ferma convinzione di Pitagora che tutti gli esseri siano soggetti alla metempsicosi, sicché l'anima degli animali risulta essere la stessa degli uomini.

D'altra parte anche Platone, nelle Leggi, parla di una felice età arcaica in cui gli uomini avevano un particolare rispetto per la vita e non uccidevano gli animali né per nutrirsi né per offrire sacrifici agli dei; Platone afferma che questi antenati seguivano i modi di vita orfici, ispirati cioè alla figura mitica di Orfeo, il quale viveva in un rapporto di incantamento con gli animali e la natura. Nella Repubblica, Platone prescrive ai membri della città ideale una dieta vegetariana affinché vivano nella moderazione³³.

Nella filosofia pitagorica, dall'idea generica, della tutela degli altri essere viventi si giunge a quella, specifica, della comunanza di diritto tra uomini e animali; la credenza nella metempsicosi e il divieto dei sacrifici di animali e dell'alimentazione carnea, infatti, introducono all'affermazione di una affinità giuridica fra uomini e animali, la quale va al di là del semplice principio di rispettare la vita di tutti gli esseri animati³⁴.

Su posizioni diametralmente opposte si attestavano invece Aristotele e gli stoici. Al riguardo, degli stoici ci viene riportato da Plutarco che la giustificazione che essi fornivano dell'esclusione di rapporti giuridici tra uomo e animale era che, non avendo gli animali la ragione, essi non erano neppure in condizione di rendere giustizia agli uomini, né quindi era pensabile il contrario³⁵. Aristotele sostiene quindi una radicale differenza tra uomini e animali, tanto da escludere la possibilità di una giustizia verso questi ultimi, ma alcuni suoi discepoli, come

³² Publio Ovidio Nasone, *Metamorfosi*, XV libro, Torino, Einaudi, 2005.

³³ Platone, *De Repubblica*, Laterza, 2007.

³⁴ Bassoli, *Animali da compagnia. Tutele, diritti, responsabilità*, Maggioli, 2012, 12.

³⁵ Aristotele, *Historia Animalium*.

Dicearco e Teofrasto, affermano invece che uccidere gli animali è ingiusto, perché comporta loro sofferenza e li priva della vita.

Aristotele ha senz'altro avuto il merito di tentare per primo una tassonomia degli animali³⁶ ma dal punto di vista dei diritti degli animali l'eminente filosofo greco, padre della logica, ne è stato uno dei massimi esponenti al negativo. Infatti, pur convenendo che alcuni animali inferiori (cioè non umani) hanno in comune con l'uomo alcune caratteristiche, riconosce solo a quest'ultimo la capacità di ragionare e, proprio su tale assunto, afferma la liceità dello sfruttamento indiscriminato di tutti i viventi: *“Le piante esistono per gli animali, e gli animali esistono per l'uomo (...). Poiché la natura non fa nulla che sia imperfetto o inutile, ne consegue che ha fatto gli animali per l'uomo”*³⁷. Nella sua visione del mondo egli parte, quindi, da una visione gerarchizzata ove l'uomo libero si pone al vertice.

Nel 1600, Cartesio aveva la concezione di animale quale “macchina”. Secondo lui, il fatto che gli animali non sappiano servirsi del linguaggio non è sufficiente per relegarli allo status di semplici meccanismi, di orologi “composti solo di ruote e di molle”, e quindi di reazioni puramente meccaniche. Mentre la ragione degli uomini, afferma Cartesio, è un qualcosa di davvero universale, che gli illumina la strada e può servire in ogni genere di circostanza, gli organi degli animali, invece, necessitano di una particolare disposizione per ciascuna azione particolare. La vera differenza tra uomini ed animali è che anche il più ebete e stupido degli uomini sarà sempre, bene o male, in grado di mettere insieme un discorso per far intendere i suoi pensieri, mentre anche il migliore degli animali non saprà farlo. Egli afferma, nella Parte V del suo Discorso sul Metodo, che gli animali “non sono neppure in grado di soffrire”, dato che non possono esserne consapevoli.

³⁶ In particolare nelle opere *Storia degli animali*, *Parti degli animali* e *Riproduzione degli animali*

³⁷ Aristotele, "Historia Animalium".

Cartesio³⁸ fissa una differenza radicale tra gli uomini da una parte e piante ed animali dall'altra: gli uomini sono ai suoi occhi tutt'altra cosa rispetto sia agli animali sia alle piante.

Questa distinzione gli deriva in parte dal cristianesimo che vede l'anima immortale esclusivamente negli uomini. Certo, è vero che i cristiani, distaccandosi da Aristotele, hanno fissato una differenza tra uomini ed animali.

Sant'Agostino³⁹, affermava che gli animali non posseggono la ragione, che è propria dello spirito, e scriveva che anche in essi il corpo è quanto vi sia di più vile e di più basso. *"L'uso che l'uomo farà del proprio potere nei confronti degli animali è di natura simile a quello che lascia in balia del demonio gli uomini privati del potere"*.

Egli affermava che ogni crudeltà esercitata dall'uomo nei confronti degli animali, attira gli spiriti malvagi che pullulano nell'astrale, accrescendone la vitalità. L'uomo diviene loro servo, nello stesso modo in cui gli animali diventano schiavi dell'uomo.

I canoni giuridici a tutela degli animali trovano profonde radici nel principio *"Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines"*, sulla base del quale già nell'antichità venivano censurati e condannati l'incrudelimento ed il maltrattamento gratuito degli animali stessi.

La crescente sensibilità nei confronti degli animali comportò il proliferare di società protettrici zoofile e la necessità di un'armonica regolamentazione delle stesse.

Dal punto di vista etico - filosofico la "questione animale" in chiave moderna è stata sollevata dal libro di Peter Singer⁴⁰. Vi sono due impostazioni principali del problema della tutela morale e giuridica degli animali. L'una, di stampo utilitaristico e consequenzialista, è basata sulla considerazione delle conseguenze delle azioni in termini di piacere e di pena, e quindi è rivolta soprattutto a

³⁸ Cartesio, "Discorso sul metodo".

³⁹ Sant'Agostino, "La Morale cristiana".

⁴⁰ Libro: "Animal liberation".

dimostrare che esiste il dovere di non infliggere sofferenze, non solo all'uomo, ma a qualsiasi altra creatura sensibile.

L'altra, invece, è incentrata sull'affermazione dell'esistenza di veri e propri diritti di tutti gli esseri viventi.

Per quanto riguarda la situazione odierna, i soggetti di natura pubblica preposti alla protezione degli animali sono lo Stato, le Province, i Comuni, le Associazioni tra Comuni, le Comunità montane, le Regioni.

I cittadini hanno dato vita a numerosi associazioni volontarie per combattere la crudeltà verso gli animali ed il loro abbandono, per la cura degli animali domestici, per la lotta alla vivisezione, per la propaganda per l'abolizione della caccia e degli zoo.

La questione animale, fino a poco tempo fa relegata al campo dell'animalismo militante, occupa ormai spazi sempre più centrali non solo in ambito etico, ma anche economico, medico, e soprattutto giuridico.

Confrontando la legislazione animale italiana ed europea degli anni '90 con quella attuale emerge con chiarezza una stupefacente fruttificazione giuridica.

Il nostro sistema giuridico tradizionale è alquanto contraddittorio nel modo in cui considera gli animali; contraddittorietà giustificata in base alla naturale stratificazione delle leggi nel tempo, che riflette l'evoluzione non solo economica, ma anche culturale.

Dagli anni '90 il sistema giuridico italiano subisce profonde modifiche in senso favorevole alla tutela degli animali, grazie a:

- Principi giuridici di derivazione europea;
- Nuovi interventi della legislazione italiana;
- Giurisprudenza.

La profonda contraddittorietà che caratterizza l'ordinamento giuridico italiano potrebbe essere superata grazie ad una modifica costituzionale, che dia veste formale al principio di tutela degli animali, così da dare piena armonizzazione alle

norme di diritto interno. Animali da res a soggetti, senza che ciò comprometta la specificità dei diritti umani.

Nell'ordinamento giuridico italiano troviamo due soli articoli del Codice penale che trattano dei maltrattamenti degli animali: l'art.638, che prende in considerazione gli animali in quanto oggetto del diritto e punisce i maltrattamenti in quanto oggetto del diritto di proprietà, e/o in quanto danni procurati alla proprietà altrui; l'art. 727 c.p., che dice che è punito con un'ammenda pecuniaria chiunque incrudelisce verso gli animali o senza necessità li sottopone a fatiche o torture.

Scorrendo la dottrina e la giurisprudenza meno recenti, appare chiaro come il bene giuridico tutelato non sia il benessere psicofisico dell'animale, bensì il "comune senso di pietà". La normativa italiana in merito al maltrattamento degli animali è vecchia di più di un secolo, nonostante gli enormi mutamenti che si sono verificati nel tempo: l'aumento costante della popolazione, l'incremento degli allevamenti intensivi con metodi e strutture del tutto diversi da quelli tradizionali, nonché lo sviluppo vertiginoso delle ricerche scientifiche in campo medico, chirurgico e farmacologico, con conseguente dilatazione degli esperimenti su animali.

Da osservare che per i trasgressori sono previste solo pene pecuniarie. Si impone una profonda revisione, che è stata tentata, ma molto parzialmente, con la Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo. In essa si promuove la tutela degli animali d'affezione, segnatamente i cani ed i gatti, condannando le crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale.

Si sottolinea che configurano il reato di maltrattamento non solo quei comportamenti crudeli che offendono il comune senso di pietà e di mitezza verso gli animali o che possono avere degli effetti diseducativi, ma qualsiasi comportamento che "incida sulla sensibilità dell'animale", producendo sofferenza.

Siamo di fronte ad un chiaro esempio di enunciato normativo, al fine di renderlo rispondente al mutamento sopravvenuto nella coscienza comune e alle nuove istanze morali e sociali.

CAPITOLO 1

IL RANDAGISMO

1.1 Randagismo e dinamiche di branco

Per *randagismo* si intende la condizione degli animali che sono stati abbandonati o smarriti, e/o che comunque si trovano a vagare per proprio conto⁴¹. Più in generale si può intendere per randagio qualsiasi esemplare di una specie di animali, inclusi i volatili, normalmente considerata da compagnia (in particolare cani o gatti) che viva per proprio conto, tipicamente ai margini della società umana, a prescindere che esso sia stato abbandonato o sia nato già in condizioni di randagismo, per esempio da genitori a loro volta abbandonati.

Poiché il fenomeno del randagismo comporta anche problemi di sicurezza e di igiene pubblica, nei vari paesi esso è regolato da leggi specifiche e controllato da istituzioni preposte; tali normative ed istituzioni possono definire il concetto di randagismo in modi più specifici. In particolare, la legge 14 agosto 1991, n.281⁴² applica solo ai cani la definizione di *randagio* ed introduce una distinzione specifica fra *cane vagante* e *cane randagio*, riferendosi con quest'ultima espressione al caso di cani abbandonati che si siano abituati alla vita in condizioni semi selvatiche, per esempio riunendosi in branchi⁴³.

Il termine randagio viene impiegato per definire tutti gli animali che vagano liberi avendo perso un originario detentore.

⁴¹ Voce *Randagismo* in "Enciclopedia Treccani", Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

⁴² La legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", è stata introdotta per disciplinare la tutela degli animali di affezione.

⁴³ Un branco è un gruppo di mammiferi che si riuniscono spontaneamente ed operano in modo omogeneo (per esempio nel corso di spostamenti). Il termine viene utilizzato per riferirsi a gruppi di animali della stessa specie. Viene talvolta esteso a gruppi di specie diverse quando le stesse si comportino in modo sostanzialmente simile.

La citata legge, discrimina i cani in due categorie: randagi e vaganti. Per alcuni studiosi⁴⁴, i vaganti sono i cani che l'opinione comune considera randagi a tutti gli effetti, mentre i randagi sono quelli riadattati agli ambienti semi selvatici, che si muovono in branchi e che, costituiscono "problema di sicurezza" per uomini e allevamenti. Per altri⁴⁵, il vagante ha un proprietario, mentre il randagio no.

La legge, per scoraggiare gli abbandoni, e dunque il proliferare del fenomeno del randagismo, all'art. 5 afferma che *"Chiunque abbandona cani o gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione..."*. Le entrate derivanti da queste sanzioni amministrative confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge.

Un concetto largamente affermatosi nel senso comune è riassumibile nella definizione: randagio = animale di affezione abbandonato⁴⁶, in quanto sono proprio questi animali ad essere destinati a vagare per il territorio, vittime quindi di numerosi abbandoni.

Anche se il senso comune si basa su tale definizione, bisogna ammettere che quando si parla di randagi non si riesce ad immaginare qualcosa di diverso dal cane o dal gatto.

La ragione sta nel fatto che questi animali hanno uno status particolare nella storia della domesticazione; Cani e gatti entrano in simbiosi con l'uomo migliaia di anni fa, ma le civiltà, pastorale e contadina, mantengono nei loro confronti un rapporto di pura strumentalità. In questa fase possono essere considerati "compagni" dell'uomo, ma non animali d'affezione.

All'interno della relazione uomo/animale gli scambi sono chiari e marcati da una certa durezza. I cani devono svolgere le funzioni del pastore, della guardia o

⁴⁴ Boitani, Ciucci, Teofili, *Biologia e conservazione della fauna*, Istituto nazionale per la fauna selvatica, 2000, 22.

⁴⁵ Bassoli, *Ibid.*, 123.

⁴⁶ In tal modo si impiega un termine unificante che definisce la condanna di milioni di animali ad un comune destino.